

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>7228</b>	4 ottobre 2016	<b>TERRITORIO</b>
Concerne		

## **Modifiche del Piano direttore cantonale n. 8 – aprile 2016, scheda V8 Cave – Osservazioni ai ricorsi**

### **SOMMARIO**

1.	PREMESSA .....	2
2.	PROCEDURA .....	2
3.	OGGETTO DELLE MODIFICHE DELLA SCHEDA V8 CAVE.....	3
4.	RICORSI E OSSERVAZIONI DEL CDS .....	4
4.1	Ricorso del Comune di Personico.....	4
4.1.1	Sintesi delle richieste ricorsuali e delle motivazioni.....	4
4.1.2	Osservazioni del CdS .....	4
4.1.3	Proposta di decisione .....	7
4.2	Ricorso del Comune di Onsernone.....	7
4.2.1	Sintesi delle richieste ricorsuali e delle motivazioni.....	7
4.2.2	Osservazioni del CdS .....	8
4.2.3	Proposta di decisione .....	10
4.3	Ricorso del Patriziato generale di Onsernone.....	10
4.3.1	Sintesi delle richieste ricorsuali e delle motivazioni.....	10
4.3.2	Osservazioni del CdS .....	10
4.3.3	Proposta di decisione .....	10
4.4	Ricorso del Patriziato di Iragna .....	11
4.4.1	Sintesi delle richieste ricorsuali e delle motivazioni.....	11
4.4.2	Osservazioni del CdS .....	11
4.4.3	Proposta di decisione .....	13
4.5	Ricorso dell'Associazione Ticino-Gneiss e delle ditte Adriano Bignasca SA, Forni SA.....	13
4.5.1	Sintesi delle richieste ricorsuali e delle motivazioni.....	13
4.5.2	Osservazioni del CdS .....	14
4.5.3	Proposta di decisione .....	18
5.	SINTESI DELLE PROPOSTE DI DECISIONE DEL CDS .....	18
	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....	20
	GLOSSARIO.....	21
	ALLEGATI.....	22

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente Messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione le osservazioni e le proposte di decisione del Governo sui ricorsi contro le modifiche della scheda V8 Cave, adottate dal Consiglio di Stato il 26 aprile 2016 e pubblicate a norma dell'art. 13 Lst dal 23 maggio al 22 giugno 2016.

## 1. PREMESSA

Il presente Messaggio riguarda la procedura d'approvazione delle modifiche n. 8 - aprile 2016 del Piano direttore (PD) concernente la scheda V8 Cave, adottata dal Consiglio di Stato (CdS) il 26 aprile 2016 a norma dell'articolo 13 Lst.

Contro tali modifiche, i Comuni e gli altri enti interessati potevano presentare ricorso al Gran Consiglio, limitatamente ai provvedimenti di grado dato acquisito (*Da*) secondo l'art. 13 Lst.

Nei termini di legge (7 luglio 2016) sono pervenuti i seguenti ricorsi:

- il 5 luglio 2016 dall'associazione Ticino-Gneiss, nonché dalle ditte Adriano Bignasca SA e Forni SA;
- il 5 luglio 2016 dal Patriziato di Iragna;
- il 6 luglio 2016 dal Comune di Personico;
- il 7 luglio 2016 dal Comune di Onsernone;
- il 7 luglio 2016 dal Patriziato generale di Onsernone.

Con questo Messaggio, il CdS presenta al lodevole Gran Consiglio, cui compete l'esame e la decisione sui ricorsi, le proprie osservazioni (capitoli 4 e 5).

Durante la pubblicazione delle modifiche di PD in questione sono giunte pure due osservazioni che non chiedono cambiamenti o precisazioni della scheda V8 e non sono quindi trattate in questo Messaggio<sup>1</sup>.

## 2. PROCEDURA

Il PD, la cui revisione globale è iniziata nel 2004, è stato adottato dal CdS nel maggio del 2009. I ricorsi contro alcune schede o singole misure sono stati decisi dal Gran Consiglio nel marzo 2011.

Nell'ambito della revisione del PD, un progetto di scheda V8 col grado di consolidamento informazione preliminare (*Ip*) è stato posto in pubblica consultazione con tre indirizzi generali: sfruttamento sostenibile della pietra, regolazione delle zone d'estrazione tramite PR, smaltimento degli scarti di cava.

---

<sup>1</sup> Il Comune di Riva San Vitale esprime il suo apprezzamento per alcuni provvedimenti della scheda V8. La ditta Granito Legiuna SA e il signor Claudio Giannini spiegano come stanno procedendo per continuare l'estrazione nella cava Legiuna e contemporaneamente sistemarne le parti in disuso (comparto estrattivo di Biasca e Serravalle Malvaglia ai sensi della scheda V8).

Dal 30 giugno al 30 settembre 2014 è stata condotta una seconda consultazione pubblica su un nuovo progetto di scheda V8 col grado di consolidamento *Da* contenente le seguenti misure (documenti di riferimento A e B): indicazione dei comparti in cui consentire l'attività estrattiva e lavorativa della pietra a lungo, medio e breve termine e definizione dettagliata dei contenuti della pianificazione delle utilizzazioni (PR o PUC) per regolamentare tale attività. I fondamenti di questo progetto di scheda V8 si trovano negli studi di base sulla situazione geologica e ambientale delle cave eseguiti fra il 2011 e il 2013 (documenti di riferimento C e D).

Il 26 aprile 2016 il CdS ha adottato la scheda V8 col grado di consolidamento *Da*, confermando l'impianto generale del progetto di scheda messo in consultazione nel 2014. Previa avviso all'albo comunale presso le cancellerie dei Comuni interessati, la scheda è stata pubblicata dal 23 maggio al 23 giugno 2016 congiuntamente al *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* nel quale il CdS ha fornito dettagliate risposte alle osservazioni pervenute durante la consultazione (documenti di riferimento E ed F).

Come anticipato, contro la scheda V8 sono stati inoltrati i ricorsi dei Comuni di Personico e Onsernone, dei Patriziati di Onsernone e Iragna, nonché dell'associazione Ticino-Gneiss e delle ditte Adriano Bignasca SA e Forni SA. I ricorsi vertono su aspetti particolari e la scheda, nella sua impostazione, è entrata in vigore l'8 luglio 2016.

### **3. OGGETTO DELLE MODIFICHE DELLA SCHEDA V8 CAVE**

I contenuti della scheda V8 adottata dal CdS possono essere riassunti come segue:

- conferma dei 18 comparti estrattivi attualmente presenti sul territorio<sup>2</sup>;
- attribuzione di tali comparti a tre tipologie di durata – lungo, medio e breve termine – a dipendenza delle loro caratteristiche geologiche e ambientali emerse negli studi di base;
- apertura di nuovi comparti estrattivi come ipotesi non ancora confermata, col grado di consolidamento *Ip* e di fatto, quindi, inattuabile per il momento;
- descrizione dettagliata dei contenuti della pianificazione delle utilizzazioni (PR o PUC) da eseguire per comparto (e non per singole cave), comprensiva della valutazione ambientale e di quella geologica. Il PR comunale deve essere elaborato entro 5 anni dall'adozione della scheda V8 da parte del CdS (3 anni per il piano d'indirizzo);
- presentazione del programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa al più tardi nell'ambito della procedura di domanda di costruzione.

Informazioni dettagliate sui contenuti della scheda V8, sulle definizioni e sulle giustificazioni alla base della sua impostazione si trovano nei documenti di riferimento A, B, E ed F.

---

<sup>2</sup> Si tratta di comparti in cui l'attività è esercitata con diversi gradi d'intensità, oppure silenti da poco tempo e chiaramente visibili sul territorio.

## 4. RICORSI E OSSERVAZIONI DEL CDS

### 4.1 Ricorso del Comune di Personico

#### 4.1.1 Sintesi delle richieste ricorsuali e delle motivazioni

- a) La misura 3.2.1 della scheda V8 va completata con la seguente aggiunta: *“La pianificazione delle utilizzazioni dei singoli comparti può essere allestita tramite un Piano particolareggiato ai sensi dell’art. 53 Lst”.*

Il Piano particolareggiato (PP) quale autorizzazione a costruire permetterebbe di contenere i costi e velocizzare la procedura.

- b) La misura 3.2.1 della scheda V8 va completata con la seguente aggiunta: *“Per i comparti di Personico Centro 1 e 2 la pianificazione delle utilizzazioni è sospesa fintanto che non verranno formalmente definiti e cresciuti in giudicato i progetti di realizzazione in loco di un bacino di demodulazione da parte di AET, nell’ambito del progetto Ambra 2 e/o di una deponia di materiale di risulta proveniente dai lavori di realizzazione del secondo tubo della galleria del San Gottardo.”*

I progetti citati sarebbero suscettibili di compromettere l’attività estrattiva dei due comparti. È pertanto necessario che le decisioni che li riguardano siano cresciute in giudicato, in particolare quella del Parlamento cantonale sul Messaggio governativo concernente il PUC della Val d’Ambra, risalente al 2011 e tuttora inevaso.

- c) L’Allegato II3 della scheda V8 va completato con la seguente aggiunta: *“Per i comparti utili per l’estrazione e la lavorazione a medio termine l’esame d’impatto ambientale deve essere svolto unicamente a livello di domanda di costruzione.”*

Il completamento permetterebbe di contenere gli importanti oneri di pianificazione che graveranno sui Comuni e sui proprietari dei sedimi che, giocoforza si vedrebbero costretti a ribaltarli sulle aziende del settore, pregiudicandone la situazione economica e di riflesso la sussistenza dell’attività estrattiva.

#### 4.1.2 Osservazioni del CdS

- a) La richiesta del Comune di Personico, seppur comprensibile, appare ridondante rispetto ai contenuti della scheda V8 e quindi il CdS propone di respingerla.

Secondo gli artt. 51, 52 e 53 della Lst<sup>4</sup> il PP quale autorizzazione a costruire è una declinazione del PR, di cui segue le stesse regole procedurali.

Nell’ambito della scheda V8, per semplicità, evocando il PR si è sempre sottintesa la possibilità di ricorrere anche al PP e, quindi, al PP quale autorizzazione a costruire ai sensi dell’art. 53 Lst, come evidenziato dall’Allegato VII della scheda V8, in cui il PP quale autorizzazione a costruire viene esplicitamente citato fra gli strumenti pianificatori a servizio dei Comuni.

Ciò è ribadito anche nel capitolo 2.5 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento di riferimento F) in cui si spiega che *“... La pianificazione delle utilizzazioni può avere la forma di un PR comunale o intercomunale, di un PUC, di un PP semplice, di un PP quale autorizzazione a costruire (particolarmente indicato nei casi in cui si voglia eseguire il programma di gestione nella fase pianificatoria).”*

<sup>3</sup> In realtà si tratta dell’Allegato I (*Definizioni* → *Esame dell’impatto sull’ambiente*), come confermato telefonicamente dalla Cancelleria comunale di Personico alla SST.

<sup>4</sup> Nonché gli artt. 70, 71, 72 e 73 del RLst.

- b) Il CdS propone di accogliere parzialmente la richiesta del Comune di Personico per i motivi illustrati di seguito.

Nella sua lettera del 12 luglio 2016 all'indirizzo delle Commissioni speciali della pianificazione del territorio e dell'energia del Gran Consiglio, il CdS conferma, al momento, la validità del *Rapporto di pianificazione* e del Messaggio n. 6526 sul PUC della Val d'Ambrà<sup>5</sup> e segnala che un eventuale aggiornamento potrebbe entrare in linea di conto qualora le decisioni a livello federale sulla Strategia energetica 2050 dovessero portare nuovi elementi al quadro di riferimento cantonale stabilito nel PD (scheda V3 *Energia*) e nel Piano energetico cantonale (PEC).

Il potenziamento degli impianti idroelettrici della Val d'Ambrà previsto dal PUC influisce solo marginalmente sulle modalità di produzione della centrale Nuova Biaschina, non alterando il regime di deflussi nel Ticino dell'esercizio attuale<sup>6</sup>. L'ipotesi di bacino di demodulazione sulle cave di Personico situate a sud-est della centrale della Nuova Biaschina non è quindi relazionata al PUC della Val d'Ambrà e conseguentemente non è necessario attendere la decisione parlamentare per avviare la pianificazione delle utilizzazioni delle suddette cave.

Si rende attento codesto lodevole Gran Consiglio che il PUC prevede di depositare parte del materiale di scavo del nuovo bacino (circa 30'000 m<sup>3</sup>) nella cava di Argamp<sup>7</sup> che la scheda V8 destina per contro alla continuazione dell'attività estrattiva; si tratta del comparto Personico Ovest, attribuito alla categoria dei comparti per l'estrazione e la lavorazione a lungo termine (misura 3.1.1 della scheda V8) come cava di nicchia - con un'estrazione cioè quantitativamente controllata - in virtù della vicinanza all'abitato di Personico e del pregio e rarità del materiale estratto, un granito nero. Al momento dell'allestimento del PUC questa cava era inattiva, ma da qualche anno un operatore del settore ne ha ripreso la coltivazione e il CdS ritiene che questa destinazione vada sostenuta. Per questo motivo suggerisce al Gran Consiglio, al momento in cui emetterà la sua decisione sul PUC della Val d'Ambrà, di escludere la cava di Argamp dai siti di deposito del materiale di scavo e chiedere la ricerca di una soluzione alternativa nell'ambito della progettazione definitiva degli impianti idroelettrici.

L'ipotesi di un bacino di demodulazione è emersa nel 2011 nell'ambito dello *Studio sugli effetti delle variazioni di portata indotti dalla regimazione idroelettrica lungo il fiume Ticino* come una delle possibili soluzioni per risolvere il problema dei deflussi discontinui rilasciati dalla centrale della Nuova Biaschina, problema che si presenta anche per la centrale dell'OFIBLE a sud di Biasca<sup>8</sup>.

Quest'ipotesi è confermata dal rapporto sulla pianificazione strategica cantonale per il risanamento dei deflussi discontinui, allestito nel 2014 dall'Ufficio dei corsi d'acqua in ottemperanza alle nuove disposizioni della LPAC entrate in vigore nel 2011 e che impongono ai Cantoni di pianificare il risanamento delle situazioni compromesse a causa della discontinuità dei deflussi generata dalla restituzione delle acque turbinate. Tale rapporto (trasmesso dal CdS il 17 dicembre 2014 all'UFAM che l'ha approvato il 3 giugno 2015) ha identificato la necessità di risanamento per la centrale della Nuova Biaschina e per quella dell'OFIBLE. Il loro risanamento, che dovrà essere coordinato a

---

<sup>5</sup> Messaggio n. 6526 del 6 settembre 2011, *Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale per gli impianti idroelettrici AET in Val d'Ambrà (comprensivo dell'esame dell'impatto ambientale), coordinata con l'autorizzazione al dissodamento.*

<sup>6</sup> Vedere il Messaggio n. 6526, pagina 18 ( riquadro *Valutazioni del Consiglio di Stato*), nonché il *Rapporto di pianificazione* del PUC, capitoli 2.2.7 e 3.2.1.

<sup>7</sup> Vedere gli allegati grafici del PUC, nonché il *Rapporto di pianificazione* capitoli 2.2.5, 4.7.2 e le *Norme di attuazione*, art. 4 cpv 2.

<sup>8</sup> <http://www4.ti.ch/index.php?id=57003>

livello di bacino imbrifero, è da realizzare verosimilmente entro il 2025. Le possibili misure spaziano dal bacino di demodulazione a interventi di strutturazione dell'alveo.

Il tema del bacino di demodulazione è affrontato anche dagli studi di base della scheda V8, in particolare nel capitolo 5.4 del fascicolo *Elementi informativi* (documento di riferimento D), dal quale si evince che un bacino sulle cave di Personico non sarebbe incompatibile con la continuazione dell'attività estrattiva, al contrario, potrebbe portare benefici per tutti gli attori coinvolti. In particolare il ricorso ad un'estrazione parzialmente in sotterraneo permetterebbe di continuare la coltivazione della pietra su un orizzonte temporale più lungo e di raggiungere un volume di laminazione che risolverebbe in maniera progressiva il problema dei deflussi.

In definitiva, considerando che la soluzione ai deflussi discontinui della Nuova Biaschina ai sensi della pianificazione cantonale secondo la LPAC sarà individuata attraverso degli studi che saranno condotti nei prossimi mesi, che il bacino di demodulazione rappresenta un'ipotesi fra altre che dovrà essere valutata nell'ambito di una generale ponderazione degli interessi (fra cui il valore del mantenimento dell'attività estrattiva in bassa Leventina), che sussiste la possibilità di coordinare bacino e coltivazione della pietra, e che le tempistiche della pianificazione delle utilizzazioni ai sensi della scheda V8 (allestimento del PR in 5 anni dal 2016) possono, secondo il compito 4.1.b della scheda stessa, subire degli adeguamenti in base a circostanze particolari, il CdS ritiene sproporzionato bloccare la pianificazione dei comparti estrattivi di Personico e propone di accogliere parzialmente il ricorso del Comune inserendo nella misura 3.2.1 della scheda V8 la seguente indicazione: *“Per i comparti di Personico Centro 1 e Centro 2 la pianificazione delle utilizzazioni va coordinata con gli studi e le misure che saranno intrapresi ai sensi della pianificazione cantonale relativa ai deflussi discontinui secondo la LPAC”*.

Infine, nell'ambito della consultazione fuori procedura del progetto generale di secondo tubo autostradale al San Gottardo (avvenuta nei primi mesi del 2016), l'USTRA ha deciso di seguire il suggerimento del CdS<sup>9</sup> di scartare l'ipotesi di deposito nelle cave di Personico.

- c) La richiesta del Comune di Personico non può essere accolta per i motivi illustrati di seguito.

Al PD non è data nessuna competenza di stabilire il momento in cui svolgere l'EIA, che per contro è regolato a livello federale dall'OEIA e a livello cantonale dal ROEIA. Secondo la cifra 80.3 dell'Allegato OEIA, estrazioni superiori a 300'000 m<sup>3</sup> sono soggette all'EIA<sup>10</sup> e la procedura decisiva è demandata al diritto cantonale (art. 5 cpv 2 OEIA). In base all'art. 7 del ROEIA, poiché le cave sono impianti soggetti alla pianificazione delle utilizzazioni, l'EIA va eseguito in fase pianificatoria. Anche la giurisprudenza ha sottolineato la necessità di eseguire l'EIA il più presto possibile, in particolare in ambito pianificatorio (sentenza TRAM 90.2010.331 dell'8 novembre 2011 sul parco eolico del San Gottardo, in particolare considerandi 3.2 e 4.3<sup>11</sup>).

D'altra parte, la messa in opera di una cava necessita della procedura di rilascio della licenza edilizia. Se la domanda di costruzione riguarda un volume d'estrazione superiore a 300'000 m<sup>3</sup>, allora l'EIA dovrà essere eseguito anche in questa fase. L'Allegato I della scheda V8 illustra proprio questo approccio in due fasi specificando che il grado di approfondimento del rapporto dell'impatto sull'ambiente (RIA), sulla base del quale va allestito l'EIA, è più generico a livello pianificatorio (si limita agli

<sup>9</sup> Lettera CdS 2878 del 28 giugno 2016, *Osservazioni del Cantone sul progetto generale*.

<sup>10</sup> Comparti medio-grandi come quello di Personico Centro 2 possono raggiungere un'estrazione annuale di circa 20'000/30'000 m<sup>3</sup>.

<sup>11</sup> <http://www.sentenze.ti.ch>

aspetti ambientali determinanti per la delimitazione dell'area estrattiva) e più dettagliato a livello di domanda di costruzione (vedere anche il *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, documento di riferimento F capitolo 3.2).

In merito ai costi della pianificazione il CdS richiama per intero quanto precisato nel capitolo 3.9 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*. In particolare rammenta che tali oneri non derivano dalla scheda V8 bensì dall'obbligo di pianificare sancito dalla LPT. Al contrario, grazie alle indicazioni molto precise sui contenuti della pianificazione delle utilizzazioni, la scheda V8 facilita e alleggerisce il compito dei Comuni e dei pianificatori. La scheda non prevede inoltre nessun obbligo di ribaltare i costi della pianificazione ai proprietari delle cave, in particolare ai Patriziati.

#### **4.1.3 Proposta di decisione**

Sulla base di quanto precede, riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in corso di procedura, invitiamo codesto lodevole Gran Consiglio a voler decidere: il ricorso del 6 luglio 2016 del Comune di Personico in merito alla scheda V8 Cave è parzialmente accolto.

Di conseguenza, nella misura 3.2.1 della scheda V8 è aggiunta la seguente indicazione: "Per i comparti di Personico Centro 1 e Centro 2 la pianificazione delle utilizzazioni va coordinata con gli studi e le misure che saranno intrapresi ai sensi della pianificazione cantonale relativa ai deflussi discontinui secondo la LPAC".

## **4.2 Ricorso del Comune di Onsernone**

### **4.2.1 Sintesi delle richieste ricorsuali e delle motivazioni**

- a) La scheda grafica riguardante Vergeletto nell'Allegato II della scheda V8 va modificata includendo nel comparto estrattivo (superficie rossa che include le cave n. 2, 3 e 4) anche la cava n. 1 in zona Partüs.

La cava n. 1 non è in attività, ma l'affittuario paga il canone d'affitto al proprietario (Patriziato generale d'Onsernone) e bisogna evitare che sia esclusa dal futuro Piano regolatore comunale.

- b) La scheda V8 va precisata nel senso che non sono assoggettate all'obbligo della domanda di costruzione, rispettivamente della licenza edilizia, le attività che beneficiano della tutela accresciuta delle situazioni acquisite secondo il diritto federale (artt. 24c e 37a LPT).

Nel comparto di Vergeletto l'estrazione della pietra viene esercitata fin dalla metà del secolo scorso, le attività e i mezzi di produzione impiegati sono dunque per principio posti al beneficio della tutela accresciuta delle situazioni acquisite stabilita dal diritto federale e non necessitano di essere ulteriormente autorizzati. In caso contrario sussiste il rischio che inutili procedure edilizie vengano avviate durante la fase di elaborazione dei PR. L'incertezza giuridica scoraggerebbe gli operatori nel promuovere investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture.

- c) La scheda va precisata nel senso che l'obbligo di pianificare dei Comuni sotto il profilo degli accessi è limitato all'accesso stradale dei comparti. All'interno degli stessi, la progettazione e la realizzazione delle piste di cantiere e dei percorsi veicolari sono invece demandate ai proprietari, rispettivamente ai cavisti.

La formazione di strade e percorsi all'interno dei comparti estrattivi è strettamente connessa con le necessità legate all'attività di estrazione.

- d) I requisiti fissati dalla scheda V8 sotto il profilo del diritto ambientale non possono in ogni caso disattendere il diritto federale di rango superiore.

La limitazione delle immissioni e delle emissioni alla fonte è disciplinata in maniera esaustiva dal diritto federale (LPamb). Nella misura in cui la scheda V8 prevede prescrizioni diverse e/o più restrittive, essa deve cedere il passo al diritto federale di rango superiore.

Sono inoltre protestate tasse, spese e ripetibili.

#### **4.2.2 Osservazioni del CdS**

- a) Il CdS propone di respingere la richiesta del Comune per i motivi illustrati di seguito.

Le misure 3.1.1 (ultimo paragrafo) e 3.2.1 A (primo paragrafo), nonché le spiegazioni introduttive dell'Allegato II della scheda V8 (documento di riferimento E) indicano chiaramente che la visualizzazione dei comparti estrattivi nella scheda riveste una funzione puramente informativa (sull'ubicazione e la grandezza approssimativa secondo il rilievo dello studio di base, documento di riferimento D) e che la loro delimitazione definitiva va stabilita nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni. Solo in questa sede infatti, come sottolineato anche nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento di riferimento F capitoli 2.4 e 3.4) è possibile determinare con precisione l'estensione delle zone estrattive e lavorative (con la possibilità di ampliare i fronti attuali) sulla base di fattori geologici, ambientali, territoriali e gestionali. Il PD non è la scala adatta per fare ciò.

Inoltre, secondo gli studi di base (documento di riferimento D *Allegato 2*, planimetria comparto 8 Ons) la cava n. 1 in località Partüs appare abbandonata da molto tempo (come dimostra pure l'Allegato 1 al presente Messaggio). In primo luogo, dal profilo giuridico, in quanto abbandonata, tale cava non beneficia più della garanzia delle situazioni acquisite. Inoltre entrare nel merito di una modifica del comparto estrattivo di Vergeletto senza studi di base aggiornati rappresenterebbe, oltre che un errore pianificatorio, anche una disparità di trattamento rispetto agli altri comparti e agli altri Comuni.

- b) Il CdS propone di respingere la richiesta del Comune per i motivi illustrati di seguito.

Innanzitutto, essendo il PD uno strumento di pianificazione strategica, non può prevedere misure che statuiscono su questioni di diritto federale. Si tratta dello stesso principio in base al quale il ricorrente chiede che la scheda V8 non contenga prescrizioni ambientali diverse rispetto a quanto disciplinato dalla LPamb (vedere richieste al punto d).

Secondo l'art. 24c cpv 1 LPT, edifici e impianti fuori zona edificabile (FZE) non conformi alla destinazione di zona (come il caso del comparto di Vergeletto e di altri comparti estrattivi) sono di principio protetti nella loro situazione di fatto prima che i fondi in questione diventassero parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale (art. 41 cpv 1 OPT, edifici e impianti secondo il diritto anteriore). Secondo il Commentario alla LPT di Aemisegger, Kuttler, Moor e Ruch<sup>12</sup>, ciò corrisponde all'entrata in vigore della vecchia *Legge federale sull'inquinamento delle acque*, cioè il 1° luglio 1972. In definitiva la tutela della situazione acquisita si riferisce alla situazione esistente a quel tempo. Dopo più di 40 anni i fronti estrattivi, i macchinari, le piste di cantiere, i depositi e le zone di lavorazione sono cambiati, dunque le cave in attività

---

<sup>12</sup> Autori vari, *Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung*, capitolo Art. 24c LPT n. 14, Aemisegger, Kuttler, Moor, Ruch, 2009.



sfuggono alla protezione della situazione acquisita. A ciò si aggiunge il fatto che gli impianti dell'art. 24c LPT possono essere moderatamente ampliati con l'autorizzazione dell'autorità competente solo se sono stati eretti legalmente prima che diventassero parte dell'area FZE (art. 24c cpv 2 LPT, art. 41 cpv 1 OPT, art. 42 cpv 1 OPT). In pratica è da dimostrare che le cave siano state erette legalmente quando sono nate e che le successive modifiche siano state autorizzate.

Cambiamenti di destinazione ed ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione di zona (art. 37a LPT) possono essere autorizzati se eretti legalmente (art. 43 cpv 1 lett. a OPT, su questo punto si leggano le osservazioni al paragrafo precedente), se non insorgono nuove implicazioni rilevanti sul territorio e ambiente (art. 43 cpv 1 lett. b. OPT) e si applicano comunque alla situazione al momento dell'entrata in vigore della LPT, cioè il 1° gennaio 1980<sup>13</sup>.

In definitiva non è possibile applicare il principio della situazione acquisita in maniera generale, senza entrare nel merito della storia, dell'evoluzione e della situazione (di fatto e di diritto) di ogni singolo comparto estrattivo.

Per questo motivo nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* si propone un approccio dettato dal buon senso e dalla logica (documento di riferimento F capitoli 2.5 e 3.10) che prevede dapprima l'allestimento della pianificazione delle utilizzazioni (laddove assente), in modo da integrare e consolidare le attività esistenti (coi dovuti correttivi ed escludendo situazioni palesemente insostenibili dal profilo ambientale), e in seguito la presentazione delle domande di costruzione per la loro continuazione conforme alla pianificazione (in particolare per interventi incisivi, come l'ampliamento dei fronti estrattivi, l'installazione di nuovi macchinari importanti o nuove attività di lavorazione). Il CdS sottolinea che la giurisprudenza ha già decretato la necessità di sottoporre l'attività estrattiva ad autorizzazione edilizia (vedere la sentenza TRAM 52.2013.539 del 15 gennaio 2014<sup>14</sup>).

- c) Il CdS ritiene che non sia necessario precisare la scheda V8 come richiesto dal Comune per i seguenti motivi.

La misura 3.2.1 A della scheda V8 (documento di riferimento E) parla espressamente di opere di *urbanizzazione generale* relative all'accessibilità. Secondo l'art. 3 cpv 2 della *Legge sui contributi di miglioria* (LCM), con questo termine, comunemente utilizzato in ambito pianificatorio, s'intende "... l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali di urbanizzazione, segnatamente ... a strade e accessi ...". Per contro, l'urbanizzazione particolare "... comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione ..." (art. 3 cpv 3 LCM).

Di conseguenza per i comparti estrattivi sono da pianificare come minimo gli accessi stradali principali che permettono il collegamento col resto del territorio (urbanizzazione generale ai sensi della misura 3.2.1 A della scheda V8), mentre per le singole cave che compongono i comparti, saranno i rispettivi operatori a realizzare le strade e le piste di cantiere (urbanizzazione particolare).

- d) Il CdS premette che, dal profilo procedurale, su questo punto il ricorso dovrebbe essere considerato irricevibile poiché generico e non sufficientemente motivato. In qualsiasi caso il ricorso è da respingere nel merito, poiché la scheda V8 non stabilisce prescrizioni ambientali, bensì indica quei temi o quelle misure di rilevanza ambientale che vanno trattati nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni tramite la valutazione ambientale (documento di riferimento E Allegato VI).

---

<sup>13</sup> Come sopra, Art. 37a LPT n. 9.

<sup>14</sup><http://www.sentenze.ti.ch>

### **4.2.3 Proposta di decisione**

Sulla base di quanto precede, riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in corso di procedura, invitiamo codesto lodevole Gran Consiglio a voler decidere: il ricorso del 7 luglio 2016 del Comune di Onsernone in merito alla scheda V8 Cave è respinto.

## **4.3 Ricorso del Patriziato generale di Onsernone**

### **4.3.1 Sintesi delle richieste ricorsuali e delle motivazioni**

Le richieste del Patriziato generale di Onsernone sono identiche a quelle del Comune di Onsernone riassunte al capitolo 0.

Sono inoltre protestate tasse, spese e ripetibili.

### **4.3.2 Osservazioni del CdS**

Il CdS ritiene che, nel merito, il ricorso del Patriziato generale di Onsernone sia da respingere per le stesse motivazioni illustrate nel capitolo 0 relativo alle osservazioni sul ricorso del Comune di Onsernone.

Sul ricorso del Patriziato pende tuttavia in primo luogo la questione della sua legittimità, che in base alla Lst non è data, per i motivi illustrati di seguito che sono validi anche per il ricorso del Patriziato di Iragna e per quello dell'associazione Ticino-Gneiss e delle ditte Bignasca SA e Forni SA, trattati nelle pagine seguenti.

Secondo l'art. 13 cpv 3 Lst possono fare ricorso al PD i Comuni e gli altri enti interessati. La sentenza del Tribunale federale 1C\_215/2011 del 2 aprile 2016<sup>15</sup> ha chiarito la portata del concetto *altri enti interessati* (considerandi 2.3.4). Si tratta di enti che svolgono compiti pianificatori o con incidenza sull'organizzazione del territorio, sono toccati nei loro interessi di pubblico imperio quali autorità di pianificazione o di rilascio della licenza edilizia e rientrano fra le autorità per le quali il PD è vincolante. Gli artt. 16 Lst e 23 RLst precisano che il PD vincola, a livello regionale e comunale, gli Enti regionali di sviluppo e gli organi comunali. I Patriziati non sono evidentemente assimilabili a tali enti, in particolare, ai sensi degli artt. 1, 7 e 27a della LOP, non sono loro attribuiti compiti pianificatori bensì di gestione e manutenzione dei territori patriziali. Né tanto meno i Patriziati sono legittimati a ricorrere contro il PD in qualità di proprietari dei terreni su cui si trovano le cave. Infatti, sempre secondo la sentenza citata (considerandi 2.3.3) il PD è vincolante solo per le autorità (art. 9 cpv 1 LPT) e non per i proprietari privati nei cui confronti non regola diritti e obblighi. Per loro rimane possibile un controllo accessorio del PD nell'ambito della procedura del PR.

### **4.3.3 Proposta di decisione**

Sulla base di quanto precede, riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in corso di procedura, invitiamo codesto lodevole Gran Consiglio a voler decidere: il ricorso del 7 luglio 2016 del Patriziato generale di Onsernone in merito alla scheda V8 Cave è irricevibile.

---

<sup>15</sup> <http://www.bger.ch/it/index/jurisdiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm>

## 4.4 Ricorso del Patriziato di Iragna

### 4.4.1 Sintesi delle richieste ricorsuali e delle motivazioni

- a) L'apertura di nuovi comparti estrattivi non deve essere subordinata alla precedente chiusura di comparti esistenti.

L'impossibilità di aprire nuovi comparti estrattivi senza prima chiudere quelli esistenti è contrario allo spirito della scheda V8 di promuovere e valorizzare il settore, è indice di volerne impedire la crescita e rappresenta una disparità di trattamento rispetto ad altre attività industriali con impatti simili.

- b) In via prioritaria: le cave in funzione non devono sottostare all'obbligo della domanda di costruzione bensì essere regolarizzate semplicemente adeguando le attività svolte alle esigenze che le autorità riterranno di dover imporre. In via subordinata: eventuali opposizioni (contro le domande di costruzione) non devono beneficiare dell'effetto sospensivo.

Opposizioni contro le domande di costruzione relative ad attività esistenti e consolidate da anni potrebbero – tramite l'effetto sospensivo – provocarne il blocco, la chiusura e il fallimento delle ditte, sottraendo entrate finanziarie ai Patriziati. Si tratta inoltre di una disparità di trattamento rispetto ad altre attività consolidate prima dell'arrivo delle pianificazioni dei Comuni e messe in regola senza domande di costruzione.

- c) Il comparto estrattivo di Mairano va esteso a sud fino a comprendere il mappale 588 e parte del mappale 565, indicativamente come da riprese aeree e planimetrie allegate al ricorso.

Il Patriziato di Iragna ha concesso in affitto e a uso cava parte della sua proprietà sul mappale 565. Nella zona indicata vi sono diverse piccole cave consolidate da parecchi decenni.

### 4.4.2 Osservazioni del CdS

In base alla Lst, il ricorso del Patriziato di Iragna è irricevibile per mancanza di legittimazione, secondo gli stessi motivi esposti nelle osservazioni al ricorso del Patriziato generale di Onsernone, motivi che sono interamente richiamati (capitolo 0).

Malgrado il ricorso sia ritenuto irricevibile, il CdS considera opportuno entrare nel merito delle richieste ricorsuali e fornire alcune spiegazioni affinché codesto lodevole Gran Consiglio possa comprendere meglio lo spirito e la portata della scheda V8.

Le richieste del Patriziato di Iragna erano già emerse nella consultazione della scheda V8 durante l'estate del 2014. Alle stesse il CdS ha fornito, nell'ambito del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento di riferimento F), risposte esaustive con le quali il Patriziato non si confronta, limitandosi a riproporre ora gli stessi temi in sede ricorsuale, senza ulteriori argomentazioni. Per questo motivo, nelle osservazioni che seguono si forniscono spiegazioni sintetiche, rimandando per maggiori dettagli ai relativi capitoli del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*.

- a) Il ricorso si riferisce alla misura 3.1.4 della scheda V8 (*Nuovi comparti estrattivi*) e in particolare al primo punto del primo paragrafo.

Dal profilo procedurale la misura contestata non può essere oggetto di ricorso, poiché le è attribuito il grado di consolidamento *Ip*. Si ricorda infatti che in base all'art. 13 Lst solo i provvedimenti col grado di consolidamento *Da* possono essere contestati in

sede ricorsuale, mentre quelli in *Ip* o risultato intermedio (*Ri*) entrano in vigore con l'adozione del CdS (art. 15 cpv 2 Lst). È utile specificare che ai singoli provvedimenti di una scheda può essere assegnato un grado di consolidamento inferiore a quello della scheda stessa (art. 17 cpv 2 RLst).

Il grado di consolidamento *Ip* implica che al momento, dal profilo pratico, non possono essere aperti nuovi comparti estrattivi, indipendentemente dalle condizioni poste dalla misura (documento di riferimento B capitolo 2.4.3.5, documento di riferimento F capitoli 2.4 e 3.3).

Prima di aprire nuovi comparti estrattivi, con l'impegno di risorse umane e finanziarie da parte di Comuni e Cantone per gli studi di base e per le procedure pianificatorie, è necessario consolidare quelli esistenti tramite la pianificazione delle utilizzazioni, in assenza della quale il settore estrattivo è confrontato con una serie di importanti difficoltà (documento di riferimento B capitolo 2.2, documento di riferimento F capitoli 2.4 e 3.3). Non appare infatti logico entrare nel merito dell'apertura di nuovi comparti estrattivi prima che quelli esistenti siano dotati di un inquadramento giuridico-pianificatorio stabile e dimostrino di essere sostenibili a lungo termine ossequiando le regole ambientali e pianificatorie come tutti gli altri settori produttivi.

Il CdS ha comunque voluto mantenere nella scheda V8 la possibilità di aprire nuovi comparti estrattivi come ipotesi futura, cioè come misura *Ip* che potrà maturare in *Da*, diventando quindi applicabile concretamente, sulla base, da una parte, dell'esito delle procedure di pianificazione dei comparti esistenti e, dall'altra, di approfondimenti che potranno, se necessario, anche adattare le condizioni ora contenute nella scheda V8, fra cui la chiusura dei comparti esistenti.

Ingiustificate appaiono pure le accuse di voler impedire, con la misura contestata, la crescita del settore da una parte, e di creare disparità di trattamento con altre attività dall'altra. La scheda lascia infatti libertà ai Comuni di ampliare i fronti estrattivi attuali nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni, garantendo quindi la continuazione dell'attività<sup>16</sup> e non fa altro che stabilire un sistema di regole pianificatorie che il settore sarà chiamato a rispettare, al pari di tutte le altre attività produttive (documento di riferimento F capitolo 3.3).

- b) Sul tema di non obbligare le attività o le cave esistenti alla procedura della domanda di costruzione sono richiamate per intero le osservazioni del CdS al ricorso del Comune di Onsernone (capitolo 0 lettera b). Il CdS rammenta che la pianificazione delle utilizzazioni chiesta dalla scheda V8 avrebbe il compito di integrare le attività esistenti, mentre le domande di costruzione si renderebbero necessarie per la loro continuazione, in particolare per interventi incisivi come l'ampliamento dei fronti estrattivi, nuovi impianti di grandi dimensioni o nuove attività di lavorazione.

Questa modalità è stata attuata d'altronde anche con i primi PR comunali, attraverso i quali si è proceduto a definire le varie zone più o meno in funzione delle attività presenti sul territorio (residenza, lavoro, svago), mentre per il loro ulteriore sviluppo sono state necessarie le autorizzazioni edilizie in base ai nuovi PR.

In assenza di procedure formali, è difficile convincere gli attori del settore a regolamentare in qualche modo le loro attività. Si veda ad esempio l'annoso problema del rumore delle cave di Personico dove, malgrado l'intervento e la mediazione del DT, non sono ancora state prese misure provvisorie spontanee.

---

<sup>16</sup> Tra l'altro, nell'ambito della consultazione, una ditta del settore ha fatto presente che risulta meno oneroso e rischioso ampliare i fronti attuali piuttosto che aprirne di nuovi, vedere il documento di riferimento F capitolo 3.3.

Sul tema delle opposizioni alle domande di costruzione si richiama per intero il *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento di riferimento F capitolo 3.10). L'effetto sospensivo scatta automaticamente in caso di opposizione (art. 71 LPAm). Chi lo subisce può chiederne la revoca al CdS il quale, valutando ogni singolo caso e soppesando gli interessi in gioco (fra cui le difficoltà cui potrebbe andare incontro una ditta), decide autonomamente. In qualsiasi caso il PD non può statuire sulla questione se concedere o no l'effetto sospensivo alle domande di costruzione.

- c) Sul tema della portata e del significato dei comparti estrattivi segnalati negli allegati della scheda V8, nonché sulla richiesta di ampliamento del comparto di Iragna Mairano, il CdS richiama per intero le osservazioni al ricorso del Comune di Onsernone che ha avanzato una richiesta simile (capitolo 0, lettera a).

Nel caso di Iragna Mairano il CdS segnala che il contratto d'affitto patriziale appare scaduto nel 2007 (vedere punto 2 del contratto allegato al ricorso) e che sul posto non sono presenti attività estrattive (vedere **Allegato 1** al presente Messaggio). Lo sono state in passato e il Comune di Iragna potrà valutare la loro inclusione nella zona per l'estrazione nell'ambito del futuro PR.

#### **4.4.3 Proposta di decisione**

Sulla base di quanto precede, riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in corso di procedura, invitiamo codesto Gran Consiglio a voler decidere: il ricorso del 30 giugno 2016 del Patriziato di Iragna in merito alla scheda V8 Cave è irricevibile.

### **4.5 Ricorso dell'Associazione Ticino-Gneiss e delle ditte Adriano Bignasca SA, Forni SA**

#### **4.5.1 Sintesi delle richieste ricorsuali e delle motivazioni**

##### Richieste

- a) I comparti di Personico Centro 1 e Personico Centro 2 vanno trasferiti dalla categoria dei comparti per l'estrazione e la lavorazione a medio termine a quella a lungo termine, adattando di conseguenza le misure 3.1.1 e 3.1.2 e gli Allegati II e III della scheda V8.

I fattori di criticità che ne limitano l'estrazione e la lavorazione a medio termine sarebbero paragonabili a quelli dei comparti a lungo termine, non si giustificerebbe dunque questa disparità di trattamento. Il tempo dell'attività estrattiva va inoltre rivisto sulla base di carte più recenti che indicano spazi d'estrazione ben più ampi rispetto ai dati usati per la scheda V8. A sostegno di questa tesi i ricorrenti allegano un piano corografico e chiedono al Comune, al geometra revisore e alla Sezione forestale la produzione di documenti vari attestanti dei confini delle cave e dei perimetri estrattivi, nonché dell'accertamento forestale.

- b) Dalla misura 3.1.4 della scheda V8 va stralciata la condizione secondo la quale l'apertura di nuovi comparti estrattivi è ammessa in caso di chiusura di comparti estrattivi attivi stabiliti nella scheda.

È impensabile che le imprese d'estrazione rimangano ferme in attesa che un nuovo comparto diventi produttivo, visto che possono passare mesi, se non anni, dalle prime indagini sulla qualità del materiale all'estrazione, la lavorazione e la vendita della pietra.

Bisognerebbe inoltre per lo meno garantire il recupero delle cave dismesse ed evitare che a chiusura di una cava la stessa venga trasformata in discarica.

c) La misura 3.5 (e conseguentemente l'Allegato VI) della scheda V8 va completata con l'indicazione che il piano di gestione degli inerti<sup>17</sup> deve prevedere norme vincolanti per cui in sede di concorsi pubblici si deve prioritariamente fare capo a inerti di provenienza locale evitandone l'importazione.

d) Dal compito 4.2 della scheda V8 va stralciato qualsiasi riferimento alla procedura di domanda di costruzione.

La domanda di costruzione è incompatibile con l'attività estrattiva, sia per nuovi sedimenti, sia per quelli esistenti. È impensabile che per ogni cambio di programma di gestione si debba dare avvio a una procedura di licenza edilizia, paralizzando in questo modo l'attività. Le procedure ricorsuali che ne scaturirebbero metterebbero inoltre in seria difficoltà i singoli cavisti. Meglio sarebbe regolare l'attività estrattiva tramite autorizzazione cantonale, basata su una legge ad hoc per le cave che metterebbe fine alle incongruenze esistenti con l'applicazione della LOP nell'aggiudicazione delle cave patriziali.

e) Al compito 4.2 della scheda V8 va aggiunto che qualora i Comuni non provvedano ad adeguare i loro PR sarà compito del Cantone supplire al vuoto pianificatorio tramite dei PUC.

La scheda V8 deve prevedere una soluzione alternativa nel caso in cui Comuni non si dotino del PR, lasciando i comparti in un vuoto pianificatorio che potrebbe paralizzare le cave nel caso in cui fossero conseguentemente negate le licenze.

f) La carta di base del PD va modificata prevedendo comparti meno frastagliati per Iragna e Personico.

Nella carta di base Iragna e Personico sono indicati come comparti frammentati, mentre Lodrino Balma e Cresciano come comparti unici, malgrado siano composti da più cave sparse.

Iragna e Personico ne risultano indeboliti, poiché non essendo rappresentati come fronti unici sono più facilmente esposti ad azioni volte alla loro dismissione, anche in fase pianificatoria da parte dei Comuni che preferirebbero delle discariche.

I ricorrenti postulano dal Comune di Personico, dal suo pianificatore e dal competente geometra revisore, l'edizione di ogni documento cartografico o altro, attestante dei confini delle cave e dei perimetri estrattivi sul suo territorio.

I ricorrenti chiedono di essere sentiti dalla Commissione che dovrà emettere dei rapporti a proposito dell'approvazione della scheda V8 Cave.

Sono inoltre protestate tasse e ripetibili.

#### **4.5.2 Osservazioni del CdS**

In base alla Lst, il ricorso dell'associazione Ticino-Gneiss e delle ditte Bignasca SA e Forni SA è irricevibile per mancanza di legittimazione, secondo gli stessi motivi esposti nelle osservazioni al ricorso del Patriziato generale di Onsernone, motivi che sono interamente richiamati (capitolo 0).

---

<sup>17</sup> In realtà nella scheda V8 si parla di *piano di gestione degli scarti di cava* e non di *piano di gestione degli inerti*.

A ciò è da aggiungere che neanche la sentenza del Tribunale federale 1C\_38/2014 dell'11 settembre 2014<sup>18</sup> citata dai ricorrenti è adeguata a comprovare la loro legittimazione. Infatti, secondo i considerandi 2.4 di tale sentenza, un'associazione come quella di Ticino-Gneiss può ricorrere solo se ognuno dei suoi membri può prevalersi di tale diritto a titolo individuale, condizione che non è adempiuta in base a quanto spiegato nel capitolo 0.

Malgrado il ricorso sia ritenuto irricevibile, il CdS considera opportuno entrare nel merito delle richieste ricorsuali e fornire alcune spiegazioni affinché codesto lodevole Gran Consiglio possa comprendere meglio lo spirito e la portata della scheda V8.

Le richieste dei ricorrenti erano già emerse nella consultazione della scheda V8 durante l'estate del 2014. Alle stesse il CdS ha fornito, nell'ambito del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento di riferimento F), risposte con le quali i ricorrenti si confrontano solo parzialmente. Per questo motivo, nelle osservazioni che seguono, il CdS rimanderà al *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* sui temi già trattati in quella sede (oltre ad altri documenti di riferimento) e fornirà ulteriori spiegazioni esaustive solo in relazione ai nuovi argomenti prodotti dai ricorrenti.

- a) L'attribuzione dei comparti estrattivi della scheda V8 alle categorie del lungo, medio e breve termine (per il significato di questi concetti vedere documento di riferimento E, Allegato II) scaturisce dalle valutazioni geologiche e ambientali degli studi di base, fondate su un sistema di criteri di giudizio uniformi per tutti i comparti. Ne risulta che tutti presentano delle criticità, ma se per alcuni esse sono gestibili (quelli a lungo termine), per altri appaiono più problematiche (quelli a medio e breve termine). Vedere in particolare il documento di riferimento C, fascicolo *Relazione tecnica* capitoli 3.1.2, 3.2, 5 e capitolo 7 con tabella 6; documento di riferimento D, fascicolo *Elementi informativi* capitoli 4.1 e 4.2; documento di riferimento B capitolo 2.4.3.3; documento di riferimento F capitolo 3.5. Per i comparti di Personico, le criticità si presentano soprattutto a livello geologico a causa dell'accentuata verticalità dei fronti e la diffusa coltre di materiale sciolto, oltre che per l'estrazione a livello della falda acquifera.

Gli studi di base forniscono una fotografia della situazione esistente che è il risultato delle condizioni-quadro geologiche e ambientali - che evidentemente differiscono da un comparto all'altro - e della gestione passata e corrente delle cave.

Le planimetrie di tali studi (documento di riferimento D, fascicolo *Allegato 2*) sono solo il rilievo delle cave secondo diverse epoche storiche e non hanno influenzato la determinazione della durata dei diversi comparti estrattivi ai sensi della scheda V8, che come detto sopra dipende dalle loro caratteristiche geologiche e ambientali.

Neanche la conformazione grafica dei comparti estrattivi negli Allegati alla scheda V8 determina la loro durata, in quanto, come spiegato nelle osservazioni sul ricorso del Comune di Onsernone (capitolo 0 lettera a), si tratta di un'indicazione puramente informativa sulla loro localizzazione e la dimensione approssimativa.

Solo la pianificazione delle utilizzazioni può, attraverso la valutazione geologica e quella ambientale, stabilire con precisione il perimetro delle zone di estrazione e quindi la durata effettiva dell'attività (documento di riferimento F capitolo 2.5). Se nell'ambito di tali valutazioni dovesse trasparire, per i comparti di Personico Centro 1 e 2, una prospettiva di vita più lunga di quanto previsto nella scheda V8 (anche grazie alla messa in atto di misure che ne riducono le criticità), come già indicato nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento di riferimento F capitolo 3.5) si potrà procedere ad un aggiornamento della scheda stessa, trasferendo i due comparti in questione fra quelli a lungo termine.

---

<sup>18</sup> <http://www.bger.ch/it/index/jurisdiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm>

In merito agli atti citati dai ricorrenti si segnala quanto segue:

- il documento E allegato al ricorso non corrisponde ai comparti estrattivi in questione. I perimetri degli affitti delle cave patriziali del comparto Personico Centro 1 e Centro 2 sono raffigurati nell'Allegato 2 del presente Messaggio. Il perimetro della cava di Personico Centro 1 è stato oggetto di un preavviso SST del 2013 per il suo rinnovo (concordato con cavista e Patriziato di Personico). I perimetri delle cave di Personico Centro 2 sono stati confermati dai rappresentanti dei Patriziati di Personico e Pollegio durante la riunione del 26 luglio 2016 presso la SST. In entrambi i casi è evidente che la delimitazione schematica di tali perimetri non si basa su criteri geologici e ambientali e che quindi non possono determinare da soli l'estensione delle zone estrattive (vedere in particolare le spiegazioni nel documento di riferimento F capitolo 3.4);
- per quanto riguarda la delimitazione delle zone estrattive nel PR comunale, l'Allegato 3 al presente Messaggio mostra come queste siano segnalate in maniera assai generica e attribuite al comparto FZE. Appare evidente che il PR, approvato nel 1988, non contiene sufficienti indicazioni per una determinazione corretta delle zone estrattive come chiesto dalla scheda V8;
- infine, il recente accertamento boschivo visualizzato nell'Allegato 3 del presente Messaggio stabilisce unicamente lo stato del limite del bosco, ma non determina la conformazione giuridica e tecnica delle zone d'estrazione (e quindi della durata di vita del comparto) che può essere stabilita solo da una pianificazione delle utilizzazioni conforme alla scheda V8, sulla base di una valutazione geologica ed ambientale.

- b) Sulla questione dell'apertura di nuovi comparti estrattivi il CdS richiama per intero le osservazioni al ricorso del Patriziato di Iragna (capitolo 0 lettera a), sottolineando il fatto che le future pianificazioni delle utilizzazioni possono, sulla base di analisi geologiche e ambientali, prevedere l'ampliamento dei fronti estrattivi dei comparti attivi, compensando in questo modo le cubature perse delle cave dismesse.

La possibilità di eseguire sondaggi e carotaggi per indagare posizione e qualità dei giacimenti è sempre possibile tramite la procedura di domanda di costruzione, senza una codifica nella scheda V8, che non preclude questo tipo di interventi.

Sul territorio sono presenti diverse cave il cui abbandono nel corso del tempo è da ricondurre a diversi fattori: fine del ciclo di vita di un'azienda, cattiva qualità del materiale, inadeguatezza dei mezzi e impianti di coltivazione, condizioni ambientali sfavorevoli, ecc. Non risulta che nel passato i cavisti si siano attivati per riprendere le coltivazioni dismesse, mostrando invece piuttosto interesse nel concentrare e ampliare le loro attività in comparti già attivi, probabilmente più interessanti dal profilo aziendale. Le potenzialità di queste cave dismesse e la fattibilità di una loro coltivazione sono dunque da dimostrare con dati concreti attraverso studi specifici, prima di inserirle nella scheda V8 come possibili comparti estrattivi.

I comparti estrattivi sono codificati a livello cantonale attraverso la scheda V8. Spetta ora alla pianificazione delle utilizzazioni consolidarli a scala locale, con le giuste dimensioni e regole che ne stabiliscano chiaramente la destinazione estrattiva ed escludano esplicitamente il deposito di materiale che potrebbe, a lungo termine, renderne difficoltosa la coltivazione (vedere in particolare il capitolo 3.6 del documento di riferimento F).



- c) Dal profilo procedurale, per gli stessi motivi illustrati nell'osservazione a) del capitolo 0 relativo al ricorso del Patriziato di Iragna, la misura 3.5 della scheda V8 non può essere oggetto di ricorso in quanto provvedimento con il grado di consolidamento *Ri*.

Tale grado di consolidamento è stato scelto in virtù della complessità del tema. I comparti estrattivi sono occupati da grandi quantità di scarti di cava (con differenze a livello regionale) che rappresentano un problema non solo dal profilo paesaggistico, ma anche da quello dell'efficacia dell'attività estrattiva e lavorativa. Questi grandi quantitativi di scarti di cava sono prodotti, in buona parte, dall'assenza di strategie gestionali efficaci relative all'estrazione e alla lavorazione della pietra, strategie che la scheda V8 chiede ora di adottare tramite il *programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa* (documento di riferimento E misura 3.2.1 e Allegato VI). Il *piano di gestione degli scarti* evocato dai ricorrenti dovrebbe essere una componente di questo programma, finalizzato a mettere in opera la tecnica estrattiva che produce meno scarti possibili, a organizzarne la sistemazione in cava e la frantumazione, nonché possibili vie di smaltimento. La questione degli scarti rimane tuttavia molto complessa e con la scheda V8 il CdS ha inteso fornire degli spunti e tracciare la via per riflettere ad una migliore gestione degli scarti, senza tuttavia imporre soluzioni in maniera rigida. Da qui la decisione di attribuire a tale misura il grado *Ri* (vedere documento di riferimento B capitolo 2.4.3.10).

La questione della "ripresa" di scarti di cava nell'ambito degli appalti pubblici è trattata nei capitoli 2.6 e 3.11 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento di riferimento F). Per loro natura le procedure e gli strumenti pianificatori (PD tramite la scheda V8 e pianificazione delle utilizzazioni) ed edilizie (domande di costruzione) non hanno la facoltà di regolamentare il settore delle commesse pubbliche e i criteri di aggiudicazione. Per contro il DT sta approfondendo le modalità per fare in modo che gli inerti per il calcestruzzo e il bitume prodotti con gli scarti di cava siano parificati a inerti confezionati con materiali primari di scarto, agevolandone la valutazione positiva nell'ambito dei concorsi pubblici.

- d) Sulla questione della procedura di domanda di costruzione per l'attività estrattiva e dei ricorsi si richiamano per intero le osservazioni sul ricorso del Comune di Onsernone (capitolo 0 lettera b) e su quello del Patriziato di Iragna (capitolo 0 lettera b).

Il CdS comprende il timore dei ricorrenti di vedere l'attività estrattiva bloccata in continuazione dalle procedure edilizie per autorizzare ogni singolo movimento legato alla coltivazione. Come soluzione per evitare questo quadro insostenibile, la scheda V8 chiede l'allestimento, nell'ambito della prima procedura edilizia dopo l'adozione del PR, del *programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa* a lungo termine che mostri l'evoluzione organizzativa delle cave, gli impatti e le misure ambientali (misura 3.2.1 A e Allegato VI della scheda).

In questo modo è possibile presentare una domanda di costruzione una tantum ed evitare che le opere che sono la logica conseguenza del programma (piste di cantiere, muri di sostegno, ecc.) siano da consolidare attraverso ripetute procedure di rilascio della licenza edilizia (vedere documento di riferimento F capitoli 2.5 e 3.10).

In merito all'ipotesi di un'autorizzazione cantonale e di una legge sulle cave, il CdS si è espresso positivamente nell'ambito del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento di riferimento F capitolo 2.5). Ha però pure ribadito che tali ipotesi necessiterebbero una discussione sull'attuale impostazione e applicazione della LOP in sede separata rispetto al PD e alla scheda V8, che non può legiferare in merito. Il CdS segnala che le indicazioni della scheda V8 corrispondono all'approccio e alle

misure che gli altri Cantoni impongono al settore estrattivo tramite legislazioni cantonali (documento di riferimento F capitolo 3.13).

e) La richiesta dei ricorrenti è superflua, poiché il compito 4.1.b della scheda V8 prevede che, in caso di necessità, il Cantone avvii l'allestimento di PUC. In questo senso, l'inadempienza comunale nell'elaborazione dei PR potrebbe far scattare l'azione sostitutiva cantonale.

f) In primo luogo il CdS richiama le sue osservazioni al ricorso del Comune di Onsernone (capitolo 0, lettera a) in merito alla natura informativa della visualizzazione dei comparti estrattivi della scheda V8 e del ruolo della pianificazione delle utilizzazioni nella determinazione precisa della conformazione delle zone estrattive.

Tale principio si applica pure alla carta di base del PD, nella quale l'ubicazione dei comparti estrattivi è segnalata tramite simboli. Appare dunque corretto indicare il comparto di Lodrino, rispettivamente quello di Cresciano con un simbolo ciascuno, poiché si tratta di fronti unitari, mentre sui territori di Iragna e Personico i fronti estrattivi sono situati in molteplici ubicazioni a ognuna delle quali la carta del PD attribuisce un simbolo (vedere Allegato 4 al presente Messaggio).

Ciò non toglie che, nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni, possano essere determinate zone estrattive che comprendano più comparti della scheda V8 se le valutazioni geologiche e ambientali lo giustificano (ad esempio Personico Centro 1 e Centro 2). In questo senso, la presenza di più simboli sulla carta di base rappresenta un vantaggio, poiché impone, nella determinazione delle zone estrattive a PR, la considerazione di vaste superfici dalle quali sono da escludere le discariche in virtù della destinazione estrattiva stabilita in modo vincolante dalla scheda V8.

#### **4.5.3 Proposta di decisione**

Sulla base di quanto precede, riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in corso di procedura, invitiamo codesto lodevole Gran Consiglio a voler decidere: il ricorso del 5 luglio 2016 dell'associazione Ticino-Gneiss, nonché delle ditte Adriano Bignasca SA e Forni SA in merito alla scheda V8 Cave è irricevibile.

### **5. SINTESI DELLE PROPOSTE DI DECISIONE DEL CDS**

Sulla base di quanto precede, riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in corso di procedura, invitiamo codesto lodevole Gran Consiglio a voler decidere:

– il ricorso del 6 luglio 2016 del Comune di Personico è parzialmente accolto.

Nella misura 3.2.1 della scheda V8 Cave è aggiunta la seguente indicazione: *“Per i comparti di Personico Centro 1 e Centro 2 la pianificazione delle utilizzazioni va coordinata con gli studi e le misure che saranno intrapresi ai sensi della pianificazione cantonale relativa ai deflussi discontinui secondo la LPAc”.*

– il ricorso del 7 luglio 2016 del Comune di Onsernone è respinto;

– il ricorso del 7 luglio 2016 del Patriziato generale di Onsernone è irricevibile;

– il ricorso del 30 giugno 2016 del Patriziato di Iragna è irricevibile;

– il ricorso del 5 luglio 2016 dell'associazione Ticino-Gneiss, nonché delle ditte Adriano Bignasca SA e Forni SA è irricevibile.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, A. Coduri

## DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- A. Fascicolo *Proposte di modifiche del Piano direttore – Scheda V8 Cave*, giugno 2014.
- B. Fascicolo *Rapporto esplicativo – Scheda V8 Cave*, giugno 2014.
- C. Dipartimento del territorio, *Ti.petra – Inventario pilota zone d'estrazione della pietra naturale nel Cantone Ticino* (a cura di Muttoni & Beffa, Dionea SA), dicembre 2010.
- D. Dipartimento del territorio, *Ti.petra 2013 – Approfondimenti territoriali per la scheda PD-V8* (a cura di Muttoni & Beffa, Dionea SA), agosto 2013.
- E. Fascicolo *Modifiche del Piano direttore n. 8 – Scheda V8 Cave*, aprile 2016.
- F. Fascicolo *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo – Scheda V8 Cave*, aprile 2016.

Tutti i documenti sono scaricabili dalla pagina:

<http://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/piano-direttore/procedure/pubblicazioni-recenti/>

## GLOSSARIO

CdS	Consiglio di Stato
Da	Grado di consolidamento <i>Dato acquisito</i>
DT	Dipartimento del territorio
EIA	Esame dell'impatto sull'ambiente
FZE	Fuori zona edificabile
Ip	Grado di consolidamento <i>Informazione preliminare</i>
LCM	Legge cantonale sui contributi di miglioria
LPAc	Legge federale sulla protezione delle acque
LPAmb	Legge federale sulla protezione dell'ambiente
LPAm	Legge cantonale sulla procedura amministrativa
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio
Lst	Legge cantonale sullo sviluppo territoriale
OEIA	Ordinanza federale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente
PEC	Piano energetico cantonale
PD	Piano direttore cantonale
PP	Piano particolareggiato
PR	Piano regolatore comunale
PUC	Piano di utilizzazione cantonale
Ri	Grado di consolidamento <i>Risultato intermedio</i>
RLst	Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale
ROEIA	Regolamento cantonale di applicazione dell'OEIA
SST	Sezione dello sviluppo territoriale
TRAM	Tribunale amministrativo cantonale
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
USTRA	Ufficio federale delle strade

## ALLEGATI

## Allegato 1

*Cava abbandonata in località Partùs in Valle Vergeletto*




*Cave abbandonate in località Mairano a Iragna*




## Allegato 2

### Perimetro d'affitto della cava patriziale nel comparto Personico Centro 1




### Perimetri degli affitti delle cave patriziali nel comparto Personico Centro 2






### Allegato 3

Estratto del PR di Personico (approvato dal CdS nel 1988)



Accertamento forestale del comparto delle cave (2011-2014)



Allegato 4

